

## ***Introduzione***

L'adolescenza rappresenta naturalmente, per ogni essere umano, una fase di crescita dettata da cambiamenti, sia da un punto di vista strettamente biologico, che dal punto di vista della personalità: è durante questo – difficile, ma anche peculiare – momento della vita che l'individuo forma il proprio carattere, dà corpo ad opinioni proprie, intensifica il rapporto con l'altro, scoprendo anche la sessualità e gli altri istinti insiti in ogni uomo. È dato di fatto che l'adolescente incontra le maggiori difficoltà proprio in riferimento al controllo delle pulsioni, tra le quali vanno senz'altro ricomprese la rabbia e l'avversione per le regole, trovandosi spesso a porre in essere azioni di cui ignora – o non considera – le conseguenze.

L'elaborato si propone dunque l'obiettivo di analizzare il tema della responsabilità penale del minore che si fa autore di reato. Nel primo capitolo verrà osservata l'evoluzione storica del sistema penale minorile evidenziandone le tappe fondamentali che hanno contribuito al raggiungimento del consolidamento di una – seppur forse ancora lacunosa – specifica giurisdizione dedicata al minore reo. L'indagine partirà dalle origini del concetto di imputabilità, andando ad esaminarne le radici, rinvenibili nel diritto romano, ove era già presente una distinzione dei soggetti – ed un conseguente trattamento meno severo – in relazione alla loro età, a conferma del fatto che è l'età il primo fattore che qualifica l'uomo nel campo del diritto. Basilare si rivelerà l'opera dei canonisti, i quali hanno dato alla luce il concetto di “discernimento”, che costituisce fondamento della capacità dei fanciulli di saper distinguere il bene dal male e valutare quindi autonomamente la portata delle loro azioni.

L'*excursus* storico passerà poi attraverso i numerosi codici europei di fine Settecento e inizi Ottocento che, grazie soprattutto all'influsso degli studi fino a quel momento condotti da romanisti e canonisti, hanno – per la prima volta nella storia – portato all'introduzione di norme espressamente riferite al minore delinquente. La concezione che si aveva del minore fino a quel momento verrà

fortificata attraverso il contributo – primo fra tutti – del *Code pénal* del 1791, grazie al quale si impose agli organi giudicanti di valutare preliminarmente se il colpevole avesse commesso il crimine con o senza discernimento ed in caso di assenza, procedere alla sua assoluzione. Foriero di novità fu anche il *Codice penale universale austriaco* che obbligò il giudice a commisurare sempre, innanzi ad imputato minore, la risposta sanzionatoria sulla base di tutte le circostanze del fatto.

Solamente con la promulgazione del codice penale Zanardelli del 1889 – e del successivo codice Rocco del 1930 – si è raggiunta, in Italia, una disciplina uniforme in tema di imputabilità minorile e tassello fondamentale della creazione di una giustizia minorile è senza dubbio rappresentato dall'istituzione, nel 1934, del Tribunale per i minorenni deputato a svolgere indagini finalizzate all'accertamento dei precedenti personali e familiari dell'indagato: il Regio Decreto promosse però – sotto l'influsso dell'ideologia fascista – anche un'azione repressiva nei confronti dei giovani devianti, attribuendo all'ordinamento la potestà di internare ragazzi – anche solamente – bisognosi di correzione.

La vera svolta venne dettata dall'emanazione della Costituzione repubblicana del 1948 e, successivamente, dall'adozione di importanti testi normativi a livello internazionale quali le c.d. *Regole di Pechino* e la *Convenzione sui diritti dell'infanzia*: tali dispositivi contribuirono all'affermazione di importanti principi in materia di tutela del minore inserito nel circuito penale.

Il secondo capitolo dell'elaborato proverà ad esaminare il tema dell'imputabilità, alla parziale soluzione del quale si è giunti grazie all'entrata in vigore del d.P.R. n. 448/1988: la lettura combinata di tale testo normativo e del Codice penale porta infatti oggi ad affermare un assoluto difetto di imputabilità con riferimento ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni ed una imputabilità invece relativa nei riguardi dei minori fra i quattordici e i diciotto anni, qualora vengano ritenuti capaci di intendere e di volere. Ciò porta a constatare che il legislatore ha riservato al minore infradiciottenne un trattamento sanzionatorio affievolito in ragione della

sua particolare condizione, escludendo *in toto* la sanzione – strettamente intesa – per il minore infraquattordicenne, ovvero affetto da vizio totale di mente.

Si potrà dedurre però che l'accertamento dell'età non corrisponde ad operazione sempre agevole e l'ordinamento ha dovuto, per questa ragione, mettere a disposizione del sistema giudiziario una serie di strumenti volti a facilitare ed agevolare tale indagine: si fa riferimento alla perizia medico-legale attraverso la quale è possibile svolgere un esame obiettivo dello stato di salute del minore, del grado di maturazione dei caratteri sessuali, una radiografia di mano e polso, ovvero un'ortopantomografia allo scopo di decretare, con la maggior precisione possibile, l'età del soggetto. Ai fini dell'imputabilità rileva altresì l'indagine personologica – affidata principalmente ad esperti del settore e volta a far emergere il carattere e le inclinazioni del soggetto – funzionale anch'essa alla predisposizione di un progetto educativo per il minore ritenuto colpevole del reato.

L'elaborato si occuperà inoltre dell'analisi criminologica del soggetto minore, con particolare riferimento all'omicidio seriale: si nota infatti che il bambino trascurato, maltrattato o violentato spesso matura perversioni, frustrazioni e stress che lo portano ad una incapacità cronica di affrontare e superare i conflitti, maturando una vera e propria predisposizione alla commissione del reato.

Un aspetto analizzato che – nel comminare la condanna al minore reo – non può essere trascurato è quello della pericolosità sociale, da intendersi come la probabilità di commissione di futuri reati, dunque una sorta di inclinazione a delinquere dell'individuo.

In conclusione del capitolo secondo si esaminerà la peculiare dinamica del processo penale minorile – disciplinato dal d.P.R. n. 448/1988 e, per quanto dallo stesso non previsto, dal rinvio al Codice di procedura penale – ed i suoi relativi esiti, i quali dovranno rappresentare la soluzione più congrua possibile, che miri alla rieducazione ed al reinserimento nella società del minore reo.

Il capitolo terzo dell'elaborato, prima di analizzare l'aspetto sanzionatorio e affrontare l'analisi dell'ordinamento penitenziario minorile, prenderà in esame i numeri e le statistiche della delinquenza minorile in Italia, evidenziando il numero

di soggetti presi in carico per la prima volta nel 2021 e quelli invece già precedentemente in carico ai Servizi Sociali per i minorenni. Si osserveranno anche il *trend* del fenomeno della delinquenza minorile nell'arco temporale 2007-2020, la suddivisione tra giovani delinquenti cittadini italiani e stranieri, la tipologia di reati commessi e la diffusione del fenomeno su tutto il territorio nazionale.

Trattando delle sanzioni si comprenderà che un ruolo cruciale viene assunto dalle misure di sicurezza, alle quali è possibile assoggettare tanto il minore imputabile, quanto il soggetto non imputabile, ma ritenuto comunque pericoloso: si tratta di misure che non debbono avere obbligatoriamente carattere segregante, ma che, pur presentando una disciplina – per certi versi – lacunosa, dovrebbero tendere ad una maggiore responsabilizzazione del soggetto.

L'analisi si soffermerà sugli Istituti penali per i minorenni andando ad osservare il numero di presenze negli stessi e la normativa dedicata al loro funzionamento, di recente riformata dal d.lgs. n. 121/2018, attraverso il quale si è andati a fortificare le tutele in capo ai detenuti, al fine di rendere ancor più formante la loro permanenza negli istituti stessi.

Grazie alla preziosa collaborazione della direzione dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso si potrà inoltre osservare da vicino una realtà veneta, prendendo contezza delle dinamiche interne, dell'attenzione riservata al minore detenuto durante la sua permanenza in Istituto e – in generale – del fenomeno della delinquenza minorile in Veneto.

Da ultimo l'elaborato si porrà l'obiettivo di analizzare un aspetto di estrema attualità, legato alla pandemia globale causata dalla diffusione del Covid-19: si è così potuto verificare che la delinquenza minorile ha subito – durante tutto il 2020 e durante i primi mesi del 2021, periodi in cui erano pienamente vigenti le stringenti norme anti-contagio – una forte impennata, portando gruppi di adolescenti di tutta Italia alla commissione di gravi reati.

All'esito dell'indagine si raccoglieranno quindi elementi sufficienti per porsi importanti quesiti: sono – questi – tempi maturi per una riforma del sistema?

Constatato l'andamento della delinquenza minorile, si rende oggi necessaria la previsione di un vero e proprio "sistema a misura di minore"?



## **CAPITOLO 1**

### **IL SISTEMA PENALE MINORILE: PROFILI STORICI**

#### **1.1. *Alle origini della considerazione del minore e del concetto di imputabilità.***

L'analisi del sistema che circonda il minore e, in particolare, del soggetto minore che si fa autore di un reato non può prescindere dalla valutazione del concetto stesso di "minore età": concetto che inesorabilmente ha attraversato i secoli e che ha subito – di conseguenza – evoluzioni e cambiamenti, cercando di modellarsi alle epoche ed alle esigenze storiche. Prima ancora di poter sviluppare il tema dell'imputabilità dei minori è dunque necessario affrontare e risolvere un problema preliminare, costituito dalla definizione delle età e la conseguente individuazione delle fasi della vita umana aventi un riflesso nel diritto penale<sup>1</sup>. Oggigiorno è chiara all'ordinamento l'impossibilità di porre adolescenti e adulti sullo stesso piano, tanto a livello processuale quanto a livello sanzionatorio, e si è sentita perciò l'insita necessità di creare dei sistemi differenziati<sup>2</sup>: per procedere nell'indagine del sistema minorile e quindi del trattamento e delle sanzioni riservate al piccolo protagonista della vicenda processuale, occorre focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche proprie del soggetto minore partendo dalla considerazione che dello stesso si aveva nel diritto romano e nelle successive epoche.

L'età – in generale – possiede una rilevanza fondamentale per il diritto, poiché l'ordinamento giuridico le attribuisce specifici effetti in riferimento alla capacità, d'agire e d'intendere e di volere, del soggetto e alla sfera di rapporti giuridici che a questi fanno capo. La legge penale infatti esprime il contenuto concreto del

---

<sup>1</sup> PACE G., *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000, 11.

<sup>2</sup> PANEBIANCO G., *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, Torino, 2012, 1. L'autrice nel proprio contributo esordisce con: "Il sistema penale minorile nasce dall'esigenza di garantire al minore un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto a quello previsto per gli adulti e ciò in ragione della particolare condizione di immaturità che caratterizza la minore età".

concetto di imputabilità con la locuzione “capacità di intendere e di volere”, perciò risulta imputabile solamente chi possiede suddetta capacità ex art 85 del codice penale<sup>3</sup>: a tal fine si rende dunque necessario connettere il concetto di imputabilità con quello dell’età per poter riferire il fatto criminoso al soggetto che lo ha commesso e di valutarne inoltre la personalità e le qualità fondamentali<sup>4</sup>.

Per i giuristi romani l’età veniva presa in considerazione a seconda dei diversi effetti giuridici che questa aveva nei tre settori del diritto: privato, criminale e pubblico.

La regola della non imputabilità e, per riflesso, di un trattamento meno severo nei confronti dei minori è fatta risalire alla Legge delle XII Tavole e sin dall’antichità è da ritenersi fondamentale, in relazione all’età, la distinzione tra soggetti *impuberes* e *puberes*. Successivamente, nel I secolo d.C., la rigorosa tesi dei giuristi Sabino e Cassio, postulava che la maturità intellettuale dovesse connettersi con la pubertà, cioè con la capacità di generare. Si riteneva pertanto che la maturità sessuale portasse il discernimento e che la pubertà fosse condizione essenziale per aversi un soggetto capace di essere giudicato responsabile e per ciò stesso punibile e che quindi una volta raggiunta dovesse identificarsi con la soglia dell’età matura: i Sabiniani infatti richiedevano ancora la necessità dell’*inspectio corporis*, mentre per i Proculeriani si considerava raggiunta la pubertà con il compimento di una determinata età<sup>5</sup>.

Prevalse, però, un’ulteriore tesi, in ragione della necessità pratica di introdurre una soglia d’età uguale per tutti: l’età pubere si ritenne convenzionalmente raggiunta al conseguimento per i maschi, del quattordicesimo anno, per le femmine, del dodicesimo. A tale regola, più tardi, si attenne anche Giustiniano<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Art. 85 del *Codice Penale*. Capacità d’intendere e di volere.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

<sup>4</sup> BAVIERA I., *Diritto minorile*, vol. II, Milano, 1976, 28.

<sup>5</sup> BURDESE A., voce *Età* (dir. rom.), in *Enciclopedia del diritto*, Varese, 1967, 79.

<sup>6</sup> VINCENTI U., *Categorie del diritto romano. L’ordine quadrato*, Napoli, 2014, 100.

Nel diritto classico dunque si individuavano tre categorie di *impuberes*: l'*infans*, che era il bambino di età compresa tra gli zero e sette anni, incapace di fare o di dire qualcosa di ragionevole e perciò non in grado di rendersi conto della portata delle proprie ed altrui azioni e parole, e poi vi erano gli *infantia maiores*, coloro che avevano superato il limite dei sette anni d'età, considerati solo parzialmente incapaci d'agire e i *pubertati proximi* che si distinguevano dall'appena menzionata categoria solo ai fini della responsabilità penale <sup>7</sup>.

Nel periodo della *cognitio extra ordinem* venivano giudicati responsabili per i delitti puniti dal *ius civile* gli impuberi *infantia maiores*, mentre gli stessi erano considerati irresponsabili per tutti gli atti illeciti puniti dal *ius honorarium*.

Successivamente, nel diritto post classico e giustiniano, veniva invece affermata la responsabilità per tutti i delitti degli impuberi purché *pubertati proximi* o purché riconosciuti capaci *doli o culpa* <sup>8</sup>.

Nell'antico diritto romano l'impubere che avesse superato l'età dell'infanzia era quindi imputabile per tutti quegli atti che la giurisprudenza classica tecnicamente chiamava *delicta* (atti illeciti penali generatori di *obligatio*) e per il furto e il danneggiamento <sup>9</sup>.

Nel II secolo dell'Impero, però, la giurisprudenza cominciò a disciplinare uniformemente l'imputabilità dell'impubere, prescindendo dalla considerazione se l'illecito penale cadesse nell'ambito del *ius civile*, del *ius honorarium* o del *ius publicum*, considerando solamente se l'impubere fosse prossimo alla pubertà.

Per gli *impuberes proximi pubertati*, tuttavia, e per i *minores viginti quinque annis*, soleva avere luogo la *miseratio aetatis*, per cui si attenuava la pena <sup>10</sup>.

Alla luce di questa – seppur breve – analisi è possibile osservare che la formula utilizzata dai giuristi romani si avvicina molto al sistema contemporaneo, poiché assumono valore elementi che ancor oggi risultano imprescindibili: le capacità

---

<sup>7</sup> TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano 1990, 156.

<sup>8</sup> BAVIERA I., *Diritto minorile*, cit., 32.

<sup>9</sup> *Dig.*, IX, 2, *ad l. aquiliam*, 5, 2; *Dig.*, XLIV, 7, *de oblig. et action.*, 46

<sup>10</sup> GRANATA L. e ALBERTARIO E., voce *Minore età*, *Enciclopedia italiana*, 1934, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

intellettive, la capacità di discernimento, di scelta e di volontà e – non da ultimo – il compimento di una determinata età che, ormai da secoli, scandisce l’acquisizione di una sostanziale maturità di intenti e di intenzioni.

Secondo quanto affermato dal Professor Giacomo Pace il nostro sistema di partizione dell’età deriva direttamente da quello elaborato dai giuristi romani, così come consacrato nel *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano <sup>11</sup> ed è proprio da quest’opera emblematica che anche i giuristi medievali, nel loro ruolo di interpreti del diritto, accolsero le partizioni dell’età in esso sancite ed anzi i glossatori si impegnarono nello specificare in maniera più attenta e precisa queste distinzioni.

Il superamento dell’età infantile, secondo Accursio, avveniva al compimento dell’età di dieci anni per i maschi e nove e mezzo per le femmine e i *proximi pubertati* venivano definiti come i ragazzi dai dieci anni e mezzo in poi; occorre quindi precisare che l’analisi dei glossatori e dei commentatori si sviluppava sul bilanciamento di due elementi fondamentali: la *miseratio aetatis* e la *malitia supplet aetatem*.

Il primo di questi elementi evidenzia il fatto che il fanciullo doveva essere protetto e tutelato il più possibile e non condannato perché “*non poteva avere, per la sua stessa debole età, una completa percezione della gravità dell’atto compiuto*” <sup>12</sup>, il minore – fin dai tempi più antichi – ha sempre ricoperto un ruolo debole nella società, è sempre stato considerato un essere inferiore e per ciò stesso meritevole di tutela in primis da parte del proprio *entourage* socio-familiare e, in secondo luogo, anche e soprattutto dall’ordinamento.

A tal proposito, anche nel periodo medievale quindi, l’età costituiva una causa di diminuzione della pena: non si considerava opportuno gravare una giovane vita del fardello di una pena pesante o irreparabile. A confliggere leggermente con questo pensiero vi era però la massima “*malitia supplet aetatem*”.

---

<sup>11</sup> PACE G., *Il discernimento dei fanciulli*, cit., 11.

<sup>12</sup> PACE G., *Il discernimento dei fanciulli*, cit., 16.

Gli studiosi ritenevano che un soggetto, nel caso di specie un *impubes*, che fosse dotato di *malitia*, da tradursi con “malvagità”, suppliva – con la sua esecrabilità – a qualsiasi carenza d’età e consentiva di non considerarla come diminvente della pena: essi ritenevano che in alcuni bambini vi fosse della “cattiveria innata”, che quindi rendeva inutile e superflua l’esimente dell’età.

Nella prassi dell’età di mezzo spesso le norme dettate dall’ordinamento romano finivano per confondersi con quelle longobarde: dalla nascita fino ai sette anni i bambini erano qualificati *qui fari non possunt*, cioè – letteralmente – “coloro che non possono essere (responsabili)”, *pueri* invece erano i giovani dai sette ai quattordici anni, mentre dai quattordici ai venticinque anni venivano qualificati *puberes* e dai venticinque anni in su uomini e donne potevano considerarsi adulti<sup>13</sup>, perciò completamente responsabili delle proprie azioni.

È possibile dunque affermare che anche nel diritto penale intermedio all’età venisse dato un ruolo importante nella configurazione della *conditio delinquentis*, poiché essa influiva – come oggi – nello sviluppo fisico e psichico: di conseguenza, in base all’età, la responsabilità penale del soggetto poteva calcolarsi come nulla o affievolita.

Gualazzini afferma che “*la capacità a delinquere del soggetto è elemento essenziale sul quale deve basarsi il magistrato nel decidere*”<sup>14</sup>: lo stesso glossatore Accursio ammetteva la completa irresponsabilità dell’*infans* e riconosceva invece che l’impubere potesse essere *doli capax*, vale a dire in grado di comprendere il peso delle proprie azioni.

Di diversa opinione era invece Filippo Decio, secondo il quale il periodo entro il quale il reo aveva diritto ad un’attenuazione di pena era il compimento del venticinquesimo anno d’età: fin da subito parve però troppo elevato il raggiungimento di questa soglia ed altrettanto inaccettabile era che la piena responsabilità partisse al compimento del quattordicesimo anno – come sancito dal

---

<sup>13</sup> GUALAZZINI U., voce *Età* (dir. interm.), in *Enciclopedia del diritto*, Varese, 1967, 84.

<sup>14</sup> GUALAZZINI U., voce *Età*, cit., 84.